


Rotary



Realtà in soccorso del
prossimo
e aggiornamenti Rotary e
Terzo Settore

Venerdì 24 Maggio 2019



SIATE DI ISPIRAZIONE

LEGGE ANTI CORRUZIONE

La Legge 9 gennaio 2019 , n. 3 «*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*», stabiliva al comma 20) che:

«... Sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero **i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte** da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, **nei dieci anni precedenti**, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali».

LEGGE ANTI CORRUZIONE e DECRETO CRESCITA

Il Decreto Crescita, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2019, D.L. n. 34/2019 rettifica con l'introduzione dell'articolo 43 un provvedimento troppo stringente specificando che «non si applica agli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117» né «alle fondazioni, alle associazioni, ai comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, basterà l'iscrizione in uno dei registri attuali previsti dalle normative di settore, ad esempio quelli regionali, delle prefetture, delle onlus, delle cooperative sociali...».

L'esonero per gli enti del Terzo settore riguarda però le sole ipotesi in cui il collegamento con il mondo politico è legato alla presenza, negli organi direttivi dell'ente, **per almeno un terzo dei suoi componenti, di amministratori che hanno rivestito cariche istituzionali o di governo negli ultimi sei anni.**

RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Allo stato attuale abbiamo due ipotesi da analizzare insieme.

1. MODIFICA STATUTARIA DI ONLUS COSTITUITE DA ROTARY CLUB IN ETS

L'attuale normativa dispone la modifica statutaria di associazioni o fondazioni che hanno acquisito l'acronimo ONLUS ai sensi del D.lgs. 460/97, entro il 2 agosto 2019 ed occorre verificare le finalità sociali con le attività di INTERESSE GENERALE indicate nel D.lgs. 117/2017.

La modifica si rende necessaria per conservare tutte le agevolazioni fiscali riferite al D.lgs. 460/97 compreso il 5 per mille. Tuttavia pare che fin quando non sarà operativo il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) l'efficacia del decreto continuerà ad essere applicato ed operativo e stante la mancanza di 22 decreti attuativi e la difficoltà di giungere in tempo utile al 2 agosto l'Agenzia delle Entrate dovrebbe formare nei prossimi dieci giorni una circolare specifica.

In assenza della stessa si suggerisce di procedere alla modifica statutaria entro il 2 agosto.

RIFORMA DEL TERZO SETTORE

1. MODIFICA STATUTARIA DI ONLUS COSTITUITE DA ROTARY CLUB IN ETS, segue

Si rammenta che se la modifica è riferita all'adeguamento degli articoli statutari alla normativa del D.lgs. 117/2017 si potrà applicare una «procedura semplificata», consistente in un'assemblea ordinaria dei soci.

Qualora s'intendesse invece optare per una modifica più articolata e che modifichi finalità e quorum deliberativi, allora occorrerà un'assemblea straordinaria dei soci.

In entrambi i casi la modifica non sconta imposta di bollo e di registro, così come stabilito dalla Direzione Regionale Piemonte dell'Agenzia delle Entrate, che si riserverà tuttavia di una verifica successiva dei requisiti ed all'eventuale applicazione di sanzioni qualora l'associazione non assumesse la qualifica di ETS.

RIFORMA DEL TERZO SETTORE

2. MODIFICA STATUTARIA DI UN ROTARY CLUB

Il Manuale di procedura, che assiste i dirigenti rotariani a comprendere i regolamenti e le norme procedurali del Rotary più rilevanti per i loro incarichi viene pubblicato dopo il Consiglio di Legislazione; ogni club e dirigente del RI ne riceve una copia. Il manuale contiene tra i suoi documenti anche lo Statuto tipo di un RI, sicché allo stato attuale **NON è possibile** procedere alla modifica sebbene recepirebbe le nuove disposizioni di legge. Per altro le disposizioni contenute nel D.lgs. 117/2017 sono facoltative e non obbligatorie per legge, quindi i Club che decidessero di procedere ad una modifica statutaria violerebbero il manuale le regole stabilite dalla Rotary International con eventuale cancellazione dai registri internazionali.

RIFORMA DEL TERZO SETTORE

2. MODIFICA STATUTARIA DI UN ROTARY CLUB

Come è stato affrontato nel seminario scorso (6 aprile 2019) occorre, inoltre, un ulteriore approfondimento della normativa per valutare la convenienza per un Rotary Club di acquisire la veste giuridica di ETS.

Si precisa infatti che il D.lgs. 117/2017 obbliga le ONLUS alla modifica statutaria mentre le altre realtà del terzo settore possono optare per il passaggio nel RUNTS e\o proseguire con le disposizioni indicate nel codice civile.

Ripropongo la tabella comparativa del 6 u.s. come ulteriore spunto di riflessione e suggerisco di soprassedere da ogni iniziativa mirata ad una modifica di statuto del proprio Rotary Club.

RIFORMA DEL TERZO SETTORE

2. MODIFICA STATUTARIA DI UN ROTARY CLUB

VANTAGGI DI MODIFICARSI IN ETS

POSSIBILITA' DI ACCEDERE AL 5 PER MILLE e
PROMUOVERE RACCOLTE FONDI

POSSIBILITA' DI PARTECIPARE A BANDI
SPECIFICI PER GLI ETS

APPLICAZIONE DI UN REGIME FORFETTARIO
PER LA DETERMINAZIONE DI EVENTUALI
ATTIVITA' COMMERCIALI

NO COMPILAZIONE DEL MODELLO E.A.S.

RIENTRARE NEGLI ELENCHI DEL RUNTS PER
USUFRUIRE DEI BENEFICI ex ONLUS

VANTAGGI DI RESTARE COSI' COM'E'

MENO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
(SOLO COMPILAZIONE DEL MODELLO EAS IN CASO DI VARIAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

NO DEPOSITO TELEMATICO DEL RENDICONTO

CONTINUITA' DELL'APPLICAZIONE DELL'ART.
148 TUIR

NO APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLE
ATTIVITA' DIVERSE

NO CONTROLLO DEL RUNTS